

Pieve di Soligo, 20.01.2023

Circolare n. 1

OGGETTO: Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022 pubblicata nella G.U. n.303 del 29.12.2022). Altre novità del periodo.

Riportiamo nella tabella della pagina seguente, le principali novità di carattere prevalentemente fiscale, introdotte dalla legge di bilancio 2023. Le novità sono tutte già in vigore dal 01/01/2023, salvo quando segnalato; i commi citati sono tutti compresi nell'articolo 1 della legge stessa.

Indice alfabetico degli argomenti:

Acquisto prima casa da parte di under-36	9
Agevolazione piccola proprietà contadina	8
Agevolazioni acquisto terreni montani	8
Aliquote di compensazione iva	12
Ammortamento dei fabbricati strumentali delle imprese del commercio	6
Assegnazione agevolata ai soci	6
Bonus mobili.....	4
Bonus pubblicità.....	12
Buoni carburante.....	11
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0	3
Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati	9
Definizione agevolata delle controversie tributarie.....	10
Detrazione del 75% per eliminazione delle barriere architettoniche	4
Detrazione Irpef Iva sull'acquisto di immobili da imprese costruttrici	6
Estensione ultimazione investimenti agevolati con la Legge Sabatini	5
Estromissione beni delle imprese individuali	6
Flat tax.....	5
Interessi moratori per ritardati pagamenti: pubblicato il saggio del primo semestre 2023	12
Legge Sabatini: dal 2023 nuova procedura telematica per l'inoltro della domanda	12
Limitazione alla deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi black-list	6
Limite dei pagamenti in contanti	8
Limiti per l'applicazione della contabilità semplificata	5
Novità Superbonus 110%	3
Nuova Legge Sabatini: dal 2023 nuova procedura telematica per l'inoltro della domanda; Sabatini Green	12
Possibilità di rinegoziare i mutui	9
Prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato nel settore agricolo.....	7
Prestazioni occasionali	7
Proroga del credito di imposta sull'acquisto di energia elettrica e gas.....	2
Proroga della possibilità di occupazione di suolo pubblico.....	10
Proroga esenzione Irpef redditi dominicale e agrario	5
Proroga fino al 2025 della percentuale di detrazione dell'iva sui costi delle auto.....	12
Regime forfettario	5
Rideterminazione dei valori fiscali di acquisto di terreni e partecipazioni.....	8
Riduzione delle perdite di società di capitali.....	11
Sospensione degli ammortamenti	11
Sport bonus.....	10
Tassazione agevolata delle mance del personale di hotel, bar e ristoranti	8
Tassazione delle crypto-attività	9

Proroga del credito di imposta sull'acquisto di energia elettrica e gas e del credito d'imposta sull'acquisto di carburante per le imprese agricole

Vengono prorogati anche al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, i crediti di imposta¹ per i costi relativi all'energia elettrica e del gas, già introdotti nel 2022:

Credito d'imposta per imprese non energivore con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW: il credito d'imposta è pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I° trimestre 2023, comprovato dalle relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

Credito d'imposta imprese non gasivore: il credito d'imposta è pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel I° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel IV° trimestre 2022 e nel I° trimestre 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV° trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il I° trimestre dell'anno 2023.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, mediante i servizi telematici dell'Ag. Entrate, **entro il 31 dicembre 2023**, oppure possono essere ceduti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Riepiloghiamo nella tabella sottostante, i crediti d'imposta **per le imprese non energivore e non gasivore**, con il periodo di riferimento, la percentuale, la data entro cui vanno compensati ed il codice tributo da usare in F24:

NON ENERGIVORE

Periodo	%	Data di scadenza	Codice tributo
3° trim. 2022*	15	30/09/2023**	6970
Ottobre/Novembre 2022	30	30/09/2023**	6985
Dicembre 2022	30	30/09/2023**	6995
1° trim 2023	35	31/12/2023	Da definire

NON GASIVORE

Periodo	%	Data di scadenza	Codice tributo
3° trim. 2022	25	30/09/2023**	6971
Ottobre/Novembre 2022	40	30/09/2023**	6986
Dicembre 2022	40	30/09/2023**	6996
1° trim 2023	45	31/12/2023	Da definire

* almeno un contatore deve avere potenza di 16,5 kw o superiore

** la data è stata portata al 30/09/2023 con la conversione in legge del DI "aiuti-quater"



Viene esteso il credito d'imposta del 20% sul costo d'acquisto, **da parte delle imprese agricole, del carburante nel I° trimestre solare dell'anno 2023**, per la trazione dei mezzi impiegati nella attività e per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti

c. 2-9
c. 45-51

¹ Riportiamo i dati per le sole imprese non energivore e non gasivore

	<p>all'allevamento di animali. Il credito va compensato in F24 fino al 31/12/2023, con la possibilità di cessione a terzi, come in precedenza indicato per il credito energia/gas.</p> <p>Viene inoltre previsto che il credito d'imposta sul carburante acquistato dalle imprese agricole:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ nel 3° trimestre 2022, potrà essere utilizzato entro il 31 marzo 2023 (la scadenza precedente era il 31/12/2022); ⇒ nel 4° trimestre 2022, potrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2023 (la scadenza precedente era il 31/03/2023); <i>questa proroga è stata introdotta in conversione del D.L. Aiuti quater.</i> <p>Ricordiamo che entro il termine del 16 marzo 2023, vi è l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia Entrate, dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, relativamente sia ai crediti di imposta energia e gas del 3° e 4° trimestre 2022, che al credito d'imposta per il carburante in agricoltura del 4° trimestre 2022, a pena della perdita del diritto di utilizzo dell'importo residuo al termine dello scorso anno. <u>Un apposito provvedimento, ad oggi non ancora emanato, conterrà il modello telematico da utilizzare per la comunicazione.</u></p>	
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 - proroga del termine di consegna dei beni	<p>Viene spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023, il termine per effettuare la consegna dei <u>beni materiali 4.0</u> che sono stati "prenotati" entro il 31 dicembre 2022 (con ordine accettato dal fornitore e pagamento dell'acconto del 20%), potendo così usufruire della aliquota del credito d'imposta del 40%² invece di quella meno favorevole del 20%, relativa alla normativa applicabile ai beni acquistati nel 2023/2024/2025.</p> <p>Rimane invariato il termine del 30/06/2023 per la consegna dei <u>beni immateriali 4.0</u> con l'agevolazione al 50%; per gli acquisti nel 2023/2024/2025 l'agevolazione scende al 10%.</p> <p>Rimane altresì invariato il termine del 30/06/2023 per la consegna dei beni NON 4.0, prenotati entro il 31/12/2022; ricordiamo che l'agevolazione per i beni, materiali e immateriali, NON 4.0 non è stata prorogata, perciò si è conclusa con gli acquisti fatti nel 2022 o prenotati entro il 31/12/2022 e consegnati entro il 30/06/2023.</p>	c. 423
Novità Superbonus 110%	<p><u>La già prevista³ riduzione del superbonus dal 110% al 90% per il 2023</u> (per gli immobili in cui tale agevolazione è ancora possibile) non si applica agli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuati dai proprietari unici di edifici con unità fino a n.4, e dalle Onlus, le Odv (Organizzazioni di volontariato) e le Aps (Associazioni di promozione sociale), per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata⁴; • effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso di "condominio minimo" senza amministratore, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata; • effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata secondo le modalità di cui sopra, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata; 	c. 10 e 894

² Per beni fino a € 2.500.000; per importi superiori, l'aliquota varia anche in funzione del periodo di acquisizione del bene

³ Introdotta dal DL "aiuti-quater"

⁴ Per le Onlus, le Odv e le Aps che possono beneficiare dell'aumento dei limiti di spesa per il Superbonus (di cui all'articolo 119, comma 10-bis, DL n. 63/2013) e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
- b) i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- c) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito

la detrazione spetta, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento

	<ul style="list-style-type: none"> comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. <p>Se il condominio o il proprietario unico non sono riusciti a rispettare queste scadenze, per tutti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 si può beneficiare comunque della detrazione del Superbonus nella misura del 110%, prima della riduzione al 90% prevista per il 2023. In ogni caso, per tutti questi soggetti, il Superbonus scenderà al 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025.</p> <p>Resta confermata la proroga al 31 marzo 2023 per il superbonus al 110% delle "villette" (e delle unità autonome e indipendenti) in cui è stata attestata l'effettuazione di lavori al 30 settembre 2022 per almeno il 30% dell'intervento complessivo.</p> <p>Il Superbonus 110% è riconosciuto anche per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da Onlus, Odv e Aps iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, se gli immobili ove sono realizzati gli interventi sono situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli.</p> <p>Si ricorda che, al di fuori dei casi particolari sopra citati, per le spese sostenute nel 2023, vi è la riduzione della percentuale di agevolazione dal 110% al 90% per gli interventi effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> dai condomini; dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità; dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari "indipendenti e autonome" all'interno dello stesso condominio o su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari site in edifici plurifamiliari; in tal caso però il proprietario deve avere i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi; l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale; il contribuente abbia un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000 euro, determinato secondo specifiche modalità; il contribuente può usufruire dell'agevolazione solamente se sia il titolare di diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare su cui vengono eseguiti i lavori; ciò comporta che rimangono esclusi tutti i soggetti che sono ammessi agli altri bonus quali i locatari, i comodatari ed i familiari conviventi; per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri. 	
<p>Detrazione del 75% per eliminazione delle barriere architettoniche</p>	<p>Viene prorogata dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025 la scadenza della detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi necessari per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale. Ricordiamo che possono usufruire dell'agevolazione le persone fisiche, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) nonché i professionisti. In riferimento ai titolari di reddito d'impresa, che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, rientrano gli immobili «strumentali», «immobili merce» e «patrimoniali».</p>	<p>c. 365</p>
<p>Bonus mobili ed elettrodomestici</p>	<p>Viene ridotto a € 8.000 il tetto massimo di spesa per il 2023 riguardante l'acquisto di mobili ed elettrodomestici per i quali si può usufruire della detrazione del 50%, se tali acquisti sono collegati a lavori edili di ristrutturazione iniziati dopo il 01/01/2022⁵. Ricordiamo che, in riferimento alla classe energetica degli elettrodomestici, sono agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> i forni di classe energetica minima A le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di classe energetica minima E i frigoriferi e i congelatori di classe energetica minima F <p><i>In riferimento alle classi energetiche degli elettrodomestici, ricordiamo che dal 1° marzo 2021 sono entrate pienamente in vigore le nuove etichette energetiche, al fine di</i></p>	<p>c. 277</p>

⁵ E' necessario che la data dell'inizio dei lavori edili, preceda quella in cui si acquistano i beni

	<i>riportare i prodotti, anche quelli più efficienti (che erano arrivati fino alla classe A+++), all'interno della classica scala A-B...G.</i>	
Estensione ultimazione investimenti agevolati con la Legge Sabatini	Per le iniziative di investimento con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, è esteso a 18 mesi il termine ordinario di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti.	c. 414-416
Regime forfettario	<p>Viene innalzata la soglia dei compensi e dei ricavi per poter rientrare, nel 2023, nel "regime forfettario"; tale soglia è fissata ora a € 85.000 (rispetto ai precedenti € 65.000). Per poter rientrare (o rimanere, se già lo si applicava) nel regime forfettario nel 2023, va dunque verificato se si sia superato questa soglia nel 2022.</p> <p>Si prevede poi la fuoriuscita immediata dal regime forfettario, se si dovesse superare il tetto di € 100.000 nel 2023, con conseguente obbligo di versamento dell'Iva a decorrere dall'operazione che ha determinato il superamento del limite predetto. In tal caso l'intero reddito dell'anno è determinato con le modalità ordinarie e va quindi applicata l'Irpef e le relative addizionali. Nel caso in cui, invece, si superi nel corso del 2023 l'importo di € 85.000, ma non quello di € 100.000, si uscirà dal regime nel 2024.</p> <p>Restano immutati tutti gli altri requisiti necessari per applicare il regime forfettario, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenimento di spese per lavoratori dipendenti e collaboratori di ammontare non superiore, nell'anno precedente, a 20.000 euro • non possono accedere i soggetti che, contemporaneamente all'attività, siano titolari di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari e aziende coniugali (clausola da verificare a fine 2022) ovvero controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni (clausola da verificare a fine 2023) • percezione, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro, sempre che il rapporto di lavoro non sia nel frattempo cessato (clausola da verificare rispetto al 2022) • esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo avere svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni (clausola da verificare a fine 2023) 	c. 54
Limiti per l'applicazione della contabilità semplificata	Vengono alzate, a partire dal 2023, le soglie di ricavi da non superare nell'anno precedente, per usufruire della contabilità semplificata: da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano prestazioni di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.	c. 276
Proroga esenzione Irpef redditi dominicale e agrario	Viene estesa anche al 2023 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e lap iscritti nella previdenza agricola.	c. 80
Flat tax/tassa piatta (introdotta per il solo anno 2023)	<p>Viene prevista, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva dell'Irpef, pari al 15%, che va calcolata su una base imponibile (non superiore a € 40.000) così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reddito 2023 <i>meno</i> il reddito d'importo più elevato fra quelli dichiarati negli anni dal 2020 al 2022 <i>meno</i> un importo pari al 5% del reddito più elevato degli anni 2020/2022. <p>Ai fini di eventuali deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.</p> <p>Se il reddito 2023 è inferiore al più elevato dei redditi 2020/2022, non si può applicare la tassa piatta; se la base imponibile come sopra determinata, supera € 40.000,</p>	c. 55-57

	sull'importo che supera quest'ultimo valore si applicano Irpef e le addizionali in modalità ordinaria.	
Detrazione Irpef Iva sull'acquisto di immobili da imprese costruttrici	Sarà possibile, in riferimento agli acquisti effettuati dalle persone fisiche entro il 31 dicembre 2023, la detrazione dall'Irpef lorda, del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva sull'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da imprese che le hanno costruite. La detrazione, pari al 50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto, va ripartita in 10 quote costanti a partire dal periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.	c.76
Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione agevolata	È possibile effettuare l'assegnazione agevolata, ai fini delle imposte dirette, dei beni immobili <u>diversi da quelli strumentali per destinazione</u> o dei beni mobili iscritti in pubblici registri, <u>non utilizzati come beni strumentali</u> , ai soci ⁶ delle società di persone e delle società di capitali (anche tramite trasformazione in società semplice delle immobiliari di gestione, con effetti fiscali sostanzialmente identici all'assegnazione dei singoli beni). Va versata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, pari all'8% (10,5% per le società di comodo). L'imposta sostitutiva deve essere versata: - in misura pari al 60% entro il 30 settembre 2023; - in misura pari al 40% entro il 30 novembre 2023. La base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il valore normale del bene assegnato (è possibile assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo di quello normale) ed il costo fiscalmente riconosciuto. Dal momento che l'operazione di assegnazione comporta la necessità di annullare riserve di capitale in misura pari al valore di assegnazione del bene, se le riserve sono insufficienti allo scopo, l'assegnazione non può avere luogo. Le riserve in sospensione d'imposta, annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.	c. 100-105
Estromissione beni delle imprese individuali	Sono prorogate le agevolazioni relative all'estromissione agevolata dei beni ⁷ dalle imprese individuali, con riferimento ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, per i beni estromessi dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dell'8%, applicata sulla differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto ⁸ , devono essere effettuati rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.	c. 106
Ammortamento dei fabbricati strumentali delle imprese del commercio al dettaglio di prodotti di consumo	Per il quinquennio 2023-2027, viene incrementata dal 3 al 6% l'aliquota di ammortamento (quota deducibile) dei fabbricati strumentali delle imprese che esercitano l'attività in alcuni settori del commercio al dettaglio, tra i quali: 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di <i>computer</i> , periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati). Un apposito provvedimento da emanarsi entro 60gg conterrà le modalità di attuazione della novità in oggetto.	c.65-69
Limitazione alla deducibilità dei costi derivanti da	È reintrodotta la limitazione alla deducibilità – ai fini delle imposte dirette – delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o	c. 84-86

⁶ I soci possono essere sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, anche non residenti nel territorio dello Stato, e devono essere soci alla data del 30 settembre 2022

⁷ Sono soggetti all'estromissione i beni immobili strumentali (per natura o per destinazione) posseduti dall'imprenditore

⁸ Per la determinazione del valore normale è possibile fare riferimento all'ammontare delle rendite catastali incrementate degli appositi moltiplicatori previsti per legge; il valore fiscalmente riconosciuto è, invece, pari alla differenza tra il costo storico dell'immobile e l'importo degli ammortamenti fiscalmente dedotti.

operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi black-list	localizzate in Paesi ⁹ o territori non cooperativi a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in quei territori. Tali limitazioni non trovano applicazione quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.	
<p>Prestazioni occasionali (art. 54-bis D.L. 50/2017, pagate tramite voucher)</p> <p>Prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato nel settore agricolo: novità per il biennio 2023/24</p>	<p>Viene aumentato l'importo massimo dei compensi erogabili nel corso dell'anno da ciascun utilizzatore (datore di lavoro) da 5.000 a 10.000 euro¹⁰, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro occasionale impiegati; il compenso massimo, invece, che ogni singolo lavoratore può percepire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ è di € 5.000 complessivamente nel corso dell'anno, ⇒ è di € 2.500 ricevuto da ogni singolo utilizzatore (datore di lavoro). In caso di superamento, da parte dell'utilizzatore, del limite di importo di € 2.500, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. <p>I limiti dimensionali delle imprese che possono utilizzare le prestazioni occasionali vengono alzati: imprese con non più di 10 lavoratori a tempo indeterminato (fino al 31 dicembre 2022, 5 lavoratori).</p> <p>È vietato l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (prima della legge di Bilancio 2023 il predetto numero di lavoratori era pari a 5); non c'è questo limite per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo. ➤ alle imprese del settore agricolo (<u>ma vedi qui sotto la possibilità di utilizzo nel solo biennio 2023/24</u>); ➤ alle imprese dell'edilizia e di settori affini, alle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, alle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; ➤ nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. <p><u>In riferimento al settore agricolo, e per il solo biennio 2023/2024</u>, è consentito accedere al lavoro occasionale (non più tramite voucher) esclusivamente da parte di lavoratori pensionati, disoccupati, titolari di reddito di cittadinanza e ammortizzatori sociali, studenti con meno di 25 anni, detenuti e internati ammessi al lavoro esterno o in semi-libertà. I soggetti elencati, eccetto i pensionati, non devono essere stati occupati in agricoltura nel triennio che precede l'instaurazione del rapporto. Le imprese agricole devono preventivamente acquisire una autocertificazione attestante tale circostanza.</p> <p><u>Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, introdotte dalla legge di bilancio limitatamente ai soli anni 2023 e 2024 in sostituzione del precedente regime di prestazioni occasionali</u>, devono essere riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore; il contratto, quindi, complessivamente può avere una durata massima di 12 mesi, all'interno dei quali, in modo flessibile, si devono situare le 45 giornate di effettivo impiego massimo del lavoratore. Quest'ultimo percepisce il proprio compenso direttamente dal datore di lavoro¹¹, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile) ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.</p>	c. 342-354

⁹ Attualmente fanno parte dell'elenco: Bahamas, Anguilla, Isole Turks e Caicos, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini americane e Vanuatu.

¹⁰ Ai fini del rispetto del limite di 10.000 euro, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito. Gli "utilizzatori" sono: a) persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa (mediante il libretto famiglia); b) imprese, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata (mediante il contratto di prestazione occasionale)

¹¹ La retribuzione viene erogata direttamente dal datore di lavoro su base settimanale, quindicinale o mensile, anche anticipatamente, solo mediante mezzi tracciati (non in contante). Non viene quindi più corrisposta tramite "voucher".

	Il datore di lavoro effettua poi all'Inps il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati e, prima dell'inizio della prestazione, deve inoltrare al competente Centro per l'impiego la ordinaria comunicazione obbligatoria UniLav.	
Limite dei pagamenti in contanti	A decorrere dal 1° gennaio 2023, sarà possibile il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, fino all'importo di € 4.999,99 , effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).	c. 384-388
Tassazione agevolata delle mance del personale di hotel, bar e ristoranti	Le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (mance) ai dipendenti ¹² , <u>riversate ai lavoratori da parte del datore di lavoro¹³</u> , anche a mezzo pos (pagamento con bancomat/carta di credito), dei settori della ristorazione e dell'attività ricettive, costituiscono reddito di lavoro dipendente e <u>sono tassate</u> , salvo rinuncia scritta del lavoratore ¹⁴ , <u>con un'imposta fissa del 5% in luogo dell'Irpef ordinaria</u> . L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro). Qualora le mance incidessero per un importo eccedente il 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro, alla parte eccedente non sarà applicata l'aliquota agevolata del 5% ma l'aliquota Irpef progressiva. Le somme ricevute dai lavoratori non concorrono invece alla formazione del reddito imponibile, ai fini contributivi e assicurativi, e quindi su tali somme non sono dovuti i contributi INPS a carico del datore di lavoro e del lavoratore né il pagamento dei premi INAIL; non sono inoltre computate per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR)	c. 58-62
Rideterminazione dei valori fiscali di acquisto di terreni e partecipazioni in società	Viene riproposta la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, dei terreni agricoli e di quelli edificabili, posseduti al 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia , versando un'imposta sostitutiva del 16%. Viene inoltre estesa la rivalutazione anche ai titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: per questi beni, la rideterminazione si effettua non sul valore di perizia ma tenendo conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022. Per rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni è necessaria la redazione di una <u>perizia giurata di stima</u> da parte di un professionista abilitato ¹⁵ ; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023. Il versamento dell'imposta sostitutiva ¹⁶ deve essere effettuato entro il 15 novembre 2023 (in unica soluzione) o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso del 3% annuo.	c. 107-109
Agevolazione piccola proprietà contadina	Viene previsto il pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1% per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.	c. 110
Agevolazioni acquisto terreni montani	Nei territori montani, ovvero quelli: a) situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine; b) compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale; c) facenti parte di comprensori di bonifica montana i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e	c. 111

¹² Che hanno un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro

¹³ La norma non fa quindi riferimento alle "mance" direttamente consegnate dal cliente al lavoratore, le quali sono vietate da alcuni CCNL, tra cui quello dei pubblici esercizi

¹⁴ In tal caso l'importo delle mance sarà tassato in maniera ordinaria (Irpef) in capo al lavoratore

¹⁵ per la redazione di perizie di stima delle partecipazioni societarie, sono professionisti abilitati gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti; per la redazione di perizie di stima dei terreni, sono professionisti abilitati gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

¹⁶ Da calcolare sull'intero valore di perizia del bene

	assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.	
Acquisto prima casa da parte di under-36	<p>È stata prorogata l'agevolazione "prima casa per soggetti under 36", per compravendite e mutui stipulati fino al 31 dicembre 2023. Il beneficio consiste:</p> <p>a) nel caso di compravendita non imponibile a Iva, nell'esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale;</p> <p>b) nel caso di compravendita imponibile a Iva, nella concessione di un credito d'imposta in misura pari all'Iva versata (oltre che nell'esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale, dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie);</p> <p>c) nel caso di mutuo, nell'esenzione dall'imposta sostitutiva.</p> <p>Possono avvalersi del beneficio gli acquirenti/mutuatari che:</p> <p>a) non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età nell'anno in cui è stipulato il contratto (quindi, nel 2023, i nati dal 1° gennaio 1988 in avanti);</p> <p>b) abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40.000 euro annui.</p>	c.74-75
Possibilità di rinegoziare i mutui a tasso variabile per ottenere un tasso fisso	Fino al 31 dicembre 2023 il mutuatario che, prima del 1° gennaio 2023, ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 200 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo con applicazione di un tasso fisso, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.	c. 322
Tassazione delle cripto-attività ¹⁷	<p>La tassazione delle cripto-attività viene collocata nella categoria dei redditi diversi; sono quindi tassati¹⁸ (salvo che siano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta; al di sotto di questa soglia, i risultati delle operazioni indicate non scontano alcun prelievo fiscale.</p> <p>La plusvalenza tassabile è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito (che, in caso di permuta, corrisponde al valore normale delle cripto-attività permutate) e il relativo costo o valore di acquisto, potendo operare una compensazione tra le plusvalenze così generate e le relative minusvalenze. In riferimento ai proventi che derivano dalla sola "detenzione" di cripto-attività, gli stessi sono assoggettati a tassazione integralmente e senza alcuna deduzione.</p> <p>È possibile, per quanti detengano delle cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023, affrancarne il valore corrente a tale data versando un'imposta sostitutiva del 14% entro il 30/06/2023; tale valore affrancato sarà poi rilevante ai fini della determinazione di eventuali plusvalenze.</p> <p><u>Regolarizzazione cripto-attività non dichiarate:</u> le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi, versando una sanzione pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate (se non sono stati realizzati redditi nel periodo di riferimento) oppure un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, se sono stati realizzati redditi nel periodo di riferimento, nonché un'ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi.</p>	c. 126-147
Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla	Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli	c. 685-690

¹⁷ Viene definita "cripto-attività" una rappresentazione digitale di valore o di diritti (ad esempio i "Non Fungible Token" - NFT) che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

¹⁸ Con aliquota al 26%

raccolta differenziata	anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti. Un apposito decreto dovrà definire ambito del provvedimento e modalità di fruizione del credito.	
Proroga della possibilità di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione	Viene prorogata fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni amministrative.	c. 815
Sport bonus; credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive	Viene prorogato per tutto il periodo d'imposta 2023, <u>solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa</u> , il credito d'imposta (<i>sport bonus</i>) sulle erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito d'imposta è pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi, nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Viene altresì prorogato il contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti pubblicitari in ambito sportivo ¹⁹ effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023. Il credito d'imposta non può essere comunque superiore a 10.000 euro	c. 614-615
Definizione agevolata delle controversie tributarie (cenni)	La legge di bilancio prevede diverse possibilità di definire le controversie verso il fisco, che si elencano qui sotto in maniera succinta: <ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni: la norma permette di definire con modalità agevolate (versamento di una sanzione del 3% e rateizzazione degli importi) le somme dovute a seguito dei cd. "Avvisi bonari"; ▪ regolarizzazione delle irregolarità formali: viene prevista la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione ed il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta; ▪ Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie: si prevede uno specifico "ravvedimento speciale", in deroga all'ordinario ravvedimento operoso. Riguarda i soli tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate, e si consente la regolarizzazione delle dichiarazioni e di altri modelli o comunicazioni validamente presentate²⁰, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 ed a quelli precedenti, mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile; ▪ Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: la norma consente di definire gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'agenzia delle Entrate con sanzioni ridotte da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge; ▪ Definizione agevolata delle controversie tributarie: La norma consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023, in cui è parte l'agenzia delle Entrate; ▪ Conciliazione agevolata delle controversie tributarie: alternativa al punto precedente; ▪ Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022: I relativi debiti possono essere estinti con il pagamento del solo capitale (nonché delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le 	c. 153 e seguenti

¹⁹ Gli investimenti devono essere effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile

²⁰ Ad esempio: presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni LIPE e degli elenchi Intrastat, irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio/variazione dell'attività

	<p>procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento), senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in forma dilazionata, in un numero massimo di 18 rate;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione: viene introdotto l'annullamento automatico, al 31 marzo 2023 (tutte le somme versate prima di tale data restano definitivamente acquisite), dei debiti singolarmente di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, <u>risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015</u> 	
--	---	--

DECRETO LEGGE "MILLEPROROGHE" (DL 198/2022; G.U. n. 303 del 29/12/2022)

Riduzione delle perdite di società di capitali: rinvio degli adempimenti obbligatori previsti dal Codice Civile	<p>Anche in riferimento alle perdite di esercizio superiori ad un terzo, prodotte nell'esercizio in corso al 31/12/2022, non operano le cause di scioglimento delle <u>società di capitali</u> per riduzione, per perdite, del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale e viene previsto che il termine entro il quale la perdita, grazie alla quale il capitale è diminuito di oltre un terzo, deve risultare diminuita a meno di un terzo, non è l'esercizio immediatamente successivo, <u>bensì il quinto esercizio successivo (anno 2027)</u>. Nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è comunque convocata senza indugio dagli amministratori ma, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso a un valore non inferiore al minimo legale (come previsto dalle regole ordinarie), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (anno 2027) fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.</p> <p>Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.</p>	<p>Art. 3 c. 9</p> <p>Artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2545-duodecies del Codice Civile</p>
Sospensione degli ammortamenti	<p>Anche per il periodo in corso al 31 dicembre 2023 le imprese possono non effettuare l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, potendo quindi mantenere il valore di iscrizione delle stesse come risulta dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Chi si avvale di tale facoltà deve destinare una quota parte di utili, pari agli ammortamenti "sospesi", ad una riserva indisponibile. In mancanza di utili sufficienti dovrà essere utilizzata una riserva di utili ovvero altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, in tutto o in parte, anche di queste ultime dovranno essere accantonati gli utili futuri.</p> <p>La nota integrativa dovrà dare ragione di tale deroga. Si ricorda che la sospensione civile degli ammortamenti era già stata prevista per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.</p>	<p>Art. 3 c. 8</p>

DECRETO LEGGE "TRASPARENZA" (D.L. 5/2023; G.U. n. 11 del 14/01/2023)

Buoni carburante	<p>Viene estesa anche per l'intero anno 2023, la possibilità per i datori di lavoro di assegnare ai propri dipendenti, i buoni carburante²¹ che, nel limite di 200 euro per singolo dipendente, non saranno tassati in capo a quest'ultimo. Come già avvenuto nel 2022, il bonus carburante rappresenta un'agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al limite di 258,23 euro previsto per i fringe benefit concessi ai dipendenti; ciò significa che anche per il 2023, vi saranno due limiti per erogazioni non tassate: 200 euro per i buoni carburante e 258,23 euro per le altre liberalità e fringe benefit concessi ai dipendenti (compresi eventuali ulteriori buoni carburante).</p>	<p>art. 1</p>
------------------	---	---------------

²¹ I buoni carburante sono dei buoni corrisposti dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti, per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (benzina, gasolio, GPL e metano; rientra nel beneficio anche l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici)

ALTRE NOVITA'

<p>Proroga fino al 2025 della percentuale di detrazione dell'iva sui costi delle auto aziendali</p>	<p>Il Consiglio Europeo, nel dicembre scorso, ha autorizzato lo Stato italiano ad applicare per altri tre anni, quindi fino al 31 dicembre 2025, la detrazione dell'Iva nella misura del 40%, sui costi (sia di acquisto che di gestione) dei veicoli aziendali a motore, non utilizzati esclusivamente come strumentali all'esercizio delle attività d'impresa e professionali.</p>	<p>Decisione 2022/2411 del 06/12/2022</p>
<p>Bonus pubblicità 2022 – termini invio dichiarazione sostitutiva. Novità 2023</p>	<p>La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2022, <u>dovrà essere presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023</u>, anziché dal 1° al 31 gennaio 2023, per confermare la "prenotazione" già inviata nel 2022.</p> <p>Si segnala inoltre che dal 2023, il credito d'imposta spetta nella misura del 75% <u>del valore incrementale</u> (rispetto agli investimenti effettuati nell'anno precedente) degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. <u>Non sono quindi più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali. L'istanza di prenotazione per il 2023, va inviata nel mese di marzo 2023.</u></p>	<p>Comunicato pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria</p>
<p>Nuova Legge Sabatini: dal 2023 nuova procedura telematica per l'inoltro della domanda; Sabatini Green</p>	<p>Viene introdotta, dal 2023, una nuova procedura telematica per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato a valere sulla Legge Sabatini, tramite un apposito portale sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.</p> <p>Si segnala che dal 2023, è prevista l'applicazione di una maggiorazione del 30% al contributo per gli investimenti green (investimenti a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi). Per queste operazioni l'agevolazione è concessa sotto forma di contributo in conto impianti di ammontare pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al 3,575%.</p> <p>Per tutte le istruzioni e l'accesso alla piattaforma, è necessario consultare il sito internet apposito: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini</p>	<p>Circolare Mimi 06/12/2022 n. 410823</p>
<p>Aliquote di compensazione iva 2023 per la vendita di bovini e suini</p>	<p>La legge di bilancio 2023, non ha prorogato la percentuale del 9,5% in vigore fino al 31/12/2022, perciò le percentuali di compensazione tornano al 7% per i bovini (Dm 30 dicembre 1997) e al 7,3% per i suini (Dm 23 dicembre 2005). Di conseguenza a partire dal 1° gennaio 2023, i produttori agricoli che si avvalgono del regime Iva speciale dovranno versare rispettivamente il 3% e il 2,7% dell'imposta incassata sulle vendite (che è pari al 10%).</p>	<p>Dm 30/12/97; Dm 23/01/2005</p>
<p>Interessi moratori per ritardati pagamenti: pubblicato il saggio del primo semestre 2023</p>	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il tasso degli interessi moratori, per il primo semestre 2023, da applicare nei casi di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. Il saggio è pari al 10,50% (comprensivo della maggiorazione dell'8%). Per i ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari, il tasso risulta invece del 14,50%.</p>	<p>Comunicato pubblicato in G.U. del 18/01/2023</p>

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Studioconsulenza